

## **TI\_GERICHTE 14.2011.171 vom 9. November 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-11-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2011.171](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.171)

FR: TI\_GERICHTE 14.2011.171 du 9 novembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 14.2011.171 del 9 novembre 2011

### **Regeste**

Mancata notifica dell'avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga concessa dal Giudice di pace del termine per presentare le osservazioni

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

settembre 2011, purtroppo non trovandolo (gli avrebbe risposto solo la sostituta giudice di pace), e una seconda volta martedì 27 settembre 2011, questa volta trovandolo, ma sentendosi dire che ormai egli aveva già emanato la sentenza; che i passi intrapresi dal reclamante per avere conferme sull'invio o meno di una raccomandata contenente un atto giudiziario riferito al presente procedimento esecutivo si sono rivelati tuttavia improduttivi a causa della tardiva reazione messa in atto dallo stesso insorgente, al quale nemmeno al riguardo è riuscita la prova in merito all'asserzione, secondo cui egli non avrebbe potuto agire prima di venerdì 23 settembre 2011 per ovviare al preteso inconveniente constatato il 14 settembre precedente; che per finire il reclamante non ha reso verosimile di non avere colpa o di averne solo in lieve misura dell'inosservanza del termine, rispettivamente di essere stato impedito ad agire tempestivamente a causa di un ostacolo non imputabile a sua colpa; che non vi è perciò motivo per ritornare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio previa assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni all'istanza; che appare opportuno segnalare al socio gerente della reclamante che se i suoi problemi di salute non gli consentono di occuparsi convenientemente dell'amministrazione della società, si può comunque esigere che egli istruisca un legale per occuparsi del contenzioso; che ne discende pertanto la reiezione del reclamo; che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC); che data la particolarità della fattispecie, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.